

**COMUNE DI TRENTO**

**SCHEMA DI COMODATO**

*omissis*

**stipulano**

**ART.1**

L'Istituto Trentino per l'edilizia abitativa – Società per Azioni, qui di seguito denominato Società, come sopra rappresentato concede in comodato al Comune di Trento, qui di seguito denominato Comune che, per mezzo del suo predetto rappresentante, accetta, le aree località Roncafort di seguito identificate:

- p.f. 704/2 - C.C. Gardolo, 49 mq catastali: area destinata all'allargamento di via dell'Asilo;
- mq catastali 4903 della p.f. 704/4 – C.C. Gardolo, di cui mq 4792 destinati alla realizzazione del parco e mq 111 per la realizzazione di parte del collegamento ciclopedonale (opere previste dall'accordo di programma) rappresentate in planimetria con l'area striata;
- la parte della p.ed. 1844 di circa 200 mq (area di pertinenza dello stabile p.ed. 1844) dove è stato realizzato il collegamento ciclo/pedonale tra il nuovo parco e via dell'Asilo evidenziata con campitura in linea tratteggiata. Tale area sarà oggetto di successiva valutazione per l'eventuale cessione/permuta o per la costituzione di servitù di passaggio a favore del Comune;

quale risultano dalla planimetria allegata al presente atto sub lettera “B” che sottoscritto da entrambe le parti forma parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato. \_\_\_\_\_

#### **ART. 2**

Il presente atto è da intendersi costituito per un periodo di anni 5 (cinque) con l'impegno da parte della Società di riportarne gli estremi nell'eventuale atto di cessione/permuta alla Provincia Autonoma di Trento degli immobili di cui all'art. 1, in modo da consentire il subentro della Provincia Autonoma di Trento nel comodato quale parte comodante, senza necessità di stipulazione di un nuovo contratto, nel caso lo stesso venga concluso prima di tale periodo. \_\_\_\_\_

#### **ART. 3**

Le aree di cui all'art. 1 sono destinate a viabilità, verde e ai progetti di riqualificazione e vivibilità urbana del quartiere di Roncafort, come già progettati e realizzati dal Comune di Trento nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione dei progetti di sviluppo locale sul Fondo strategico Territoriale, con l'espresso divieto di ogni altra diversa destinazione. \_\_\_\_\_

Il Comune si impegna, altresì, ad effettuare a proprio onere e spesa gli interventi di sistemazione dei comparti atti a garantire la messa a disposizione delle aree alla pubblica fruizione come area a verde. \_\_\_\_\_

#### **ART. 4**

Il Comune dichiara di avere la disponibilità materiale delle aree oggetto del presente contratto con decorrenza aprile 2018, data in cui è stato immesso in possesso. Il Comune, in deroga all'art. 1150 C.C., ha assunto e assume a proprio esclusivo carico l'onere di provvedere ad ogni e qualsiasi intervento manutentivo, sia esso di natura ordinaria che straordinaria, delle aree stesse, senza diritto di

rivalsa. \_\_\_\_\_

#### **ART. 5**

Il Comune, con decorrenza dalla materiale consegna delle aree di cui all'art. 1, è stato immesso nel pieno possesso delle stesse e quindi ne ha assunto la custodia, esonerando specificamente la Società da ogni e qualsiasi responsabilità che a qualunque titolo sorgesse, in particolare verso terzi, per danni anche derivanti da eventuali vizi di tale area, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice civile e liberando conseguentemente la Società. \_\_\_\_\_

#### **ART. 6**

Gli oneri per la copertura assicurativa dei rischi per responsabilità civile verso terzi e danni ai beni (incendio e garanzie accessorie) inerenti le aree descritte sono a carico della Società, la quale vi provvede nell'ambito delle polizze globali che ha in essere per il proprio patrimonio. Sono invece a carico del Comune gli eventuali oneri per le coperture assicurative dei beni mobili ed attrezzature di proprietà del medesimo, sistemati all'interno delle aree nonché gli oneri per la copertura assicurativa dei rischi per responsabilità civile verso terzi per l'attività svolta all'interno dell'area stessa. \_\_\_\_\_

La Società ed il Comune rinunciano reciprocamente a rivalersi per i danni all'area o a quanto in essa collocato e provvederanno a stipulare contratti di assicurazione a tutela dei rispettivi interessi impegnandosi ad inserire anche in tali contratti la clausola di rinuncia alla rivalsa. \_\_\_\_\_

#### **ART. 7**

Il Comune dovrà usare l'area con la diligenza del buon padre di famiglia, restando vincolato a questo riguardo all'osservanza delle norme comuni del Codice civile. \_\_

**ART. 8**

Il Comune provvede alla gestione ed amministrazione delle aree oggetto del presente contratto. Tutte le spese conseguenti, sia di ordinaria che straordinaria manutenzione e gestione, sono ad esclusivo carico del Comune. \_\_\_\_\_

**ART. 9**

L'eventuale richiesta di restituzione dell'area oggetto del presente contratto, effettuata dalla Società, in deroga all'articolo 1809 del Codice civile, sarà preceduta da preavviso di almeno 6 mesi.

È fatto salvo il combinato disposto dell'articolo 1456 e seguenti del Codice Civile in materia di risoluzione del presente contratto di comodato. Al termine o alla risoluzione del presente contratto, l'area data in comodato dovrà essere restituita libera da beni ed eventuali manufatti ivi esistenti, salvo diverso accordo tra le parti.

**ART. 10**

Per tutto quanto non è previsto nel presente contratto valgono le norme del Codice civile, delle leggi e degli usi in materia. \_\_\_\_\_

**ART. 11**

Tutte le spese relative al presente contratto stanno e si assumono a totale carico del Comune, senza diritto di rivalsa. \_\_\_\_\_

**ART. 12**

Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 5 – Parte 1<sup>a</sup> - della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.. \_\_\_\_\_

**ART. 13**

La dott.ssa Francesca Gerosa, a norma dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e reso edotto da me Ufficiale rogante sulla responsabilità anche penale cui può

andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che la società dallo stesso rappresentata in questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione medesima. \_\_\_\_

#### **ART. 14**

Le parti dichiarano inoltre di aver ben compreso e di accettare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, gli articoli del presente contratto indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 11. \_\_\_\_

Firme

